

GUARDUCCI LORENZINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese
Dott. Gianluca Bogini
Dott. Giulio Nicolò Campagni
Dott. Nicola Sportolari
Dott. Marco Battistini
Dott.ssa Veronica Bonciarelli

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Allegato - Circolare n. 13.2025 (Riservato alle persone fisiche)

Perugia, 31 marzo 2025

Raccolta documentazione e informazioni per la dichiarazione 2024 REDDITI 2025 – MOD.730

Allegata alla presente trasmettiamo il **modello di raccolta dati**, per provvedere alla predisposizione del modello **“Redditi PF 2025”** (o **“Mod. 730”**) per i redditi conseguiti nel **2024**, e per gli adempimenti conseguenti (presentazione, versamenti), compresi quelli relativi all'**IMU**.

La preghiamo di consegnare, con le modalità specificate nella circolare, entro e non oltre la data del **30.04.2025** la SCHEDA INFORMATIVA allegata debitamente **compilata e firmata** in ogni sua parte e la relativa documentazione che la completa.

Tra le principali novità per la dichiarazione dei redditi dell'anno 2024, si segnalano:

- **Redditi contratti di locazione breve:** sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26% nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
- **Indicazione del CIN:** rilasciato dal Ministero del Turismo per l'identificazione dell'immobile locato per le finalità previste dalla normativa di settore (affitti breve turistico e B&B);
- **Redditi lavoro sportivo:** dal 01.07.2024 non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;
- **Contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro:** prevista una riduzione di 260 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024;
- **Detrazione Superbonus:** per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 01.01.2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
- **Detrazione eliminazione barriere architettoniche:** per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nell'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
- **IVIE e IVAFE:** l'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero è fissata all'1,06%, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l'aliquota è del 4‰ annuo;
- **Credito di imposta per investimenti in start-up e Pmi innovative:** qualora la detrazione spettante per investimenti in start-up e Pmi innovative, sia di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari all'eccedenza.

Studio E. Guarducci - C. Lorenzini & Associati - Dottori Commercialisti

06128 Perugia - Via G. B. Pontani, 14 - Tel. 075 5008600 - C.F./P.iva 01759050543

www.guarduccilorenzini.it E-Mail: info@guarduccilorenzini.it

Si rammenta che tutte le spese detraibili al 19% devono essere pagate con strumenti tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, bonifico bancario o postale, ovvero altri metodi di pagamenti quali le Paypal, Satispay o PagoPA) ad eccezione delle sole spese per acquisto dei medicinali, di dispositivi medici e per le prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

IMPORTANTE: è necessario consegnare, oltre la ricevuta/fattura inerente la spesa, anche l'attestazione di pagamento.

La novità legislativa introdotta a fine 2021 prevede che per poter usufruire in dichiarazione (ipotesi alternativa alla cessione o sconto in fattura) delle detrazioni derivanti dalle spese per interventi edilizi e/o energetici sugli immobili) sia obbligatoria l'apposizione del visto di conformità del professionista. Tale attività, essendo differente dalla redazione e invio della dichiarazione, dovrà prevedere un compenso separato rispetto a quello di redazione e invio telematico della dichiarazione, aliquota minima del 3% del credito maturato con un minimo di Euro 400,00 oltre accessori di legge.

Anche quest'anno è operativo il modello **730 precompilato**, messo a disposizione del contribuente in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, accessibile esclusivamente con lo SPID/CNS.

Comunichiamo che il ns Studio NON si occuperà né dell'estrazione del 730 precompilato né di un eventuale controllo ed inoltre dello stesso, ma continuerà a predisporre ed inviare i Modelli 730 con le modalità seguite negli anni scorsi.

È possibile presentare il 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta, per i contribuenti che nel 2024 hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione e nel 2025 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. L'utilizzo del Modello 730 è stato esteso anche all'erede per la redazione della dichiarazione del de cuius, qualora quest'ultimo aveva i requisiti per utilizzare tale modello semplificato.

Dal 2024 è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF. In particolare è ora possibile presentare il 730:

- ✓ per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;
- ✓ per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
- ✓ assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività).

Nel caso di 730 presentato in assenza di sostituto:

- ✓ se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:
 - trasmette il modello F24 in via telematica all'Agenzia delle Entrate;
 - o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello Redditi Persone fisiche;
- ✓ se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it oppure presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Cordiali saluti.

Studio E. Guarducci - C. Lorenzini & Associati - Dottori Commercialisti

06128 Perugia - Via G. B. Pontani, 14 - Tel. 075 5008600 - C.F./P.iva 01759050543

www.guarduccilorenzini.it E-Mail: info@guarduccilorenzini.it